

Spett.le

Ordine PER SERVIZI		
Ordine ZSER	Data ord.	Riferimento
.....	__ / __ / __	N042S21
Gruppo acquisti Uff. Acq. NUCLECO		
Telefono:		

Vs. n. Fornitore presso di noi: _____

Inizio validità: _____

Fine validità: _____ **(36 mesi)**

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PER INDAGINI AMBIENTALI E RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 PER LE ATTIVITÀ NUCLECO PRESSO IL SITO SOGIN DI BOSCO MARENGO (AL) E ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD ITALIA

IMPORTO PREVISTO DELL'ORDINE: € _____ (euro _____), IVA esclusa.

- Rif. N042S21
- CIG n. 86928205FE
- RdA n. 1010001385

Con il presente Ordine la Nucleco S.p.A. (di seguito denominata Nucleco) con sede in Via Anguillarese 301, 00123 Roma (RM), Codice Fiscale n.05081150582 e Partita IVA n.01352541005, conferisce alla società _____ (di seguito denominato Fornitore), con sede in _____, Codice Fiscale n. _____ e Partita IVA n. _____, email: _____, PEC: _____, l'appalto per il servizio in oggetto, da eseguire nel rispetto delle condizioni di seguito riportate.

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura ai patti e condizioni contenuti nei documenti di seguito elencati:

- La presente Lettera d'Ordine;
 - Specifica Tecnica Nucleco NC 186 00012 Rev.02
 - Protocollo di Legalità Sogin-Prefettura
 - Vs offerta economica di gara
 - Vs. Documentazione tecnico-amministrativa e dichiarazioni di gara.
- I suddetti documenti costituiscono in modo unitario ed inscindibile l'Ordine.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente Ordine la fornitura di servizi di analisi chimiche nell'ambito delle attività svolte da Nucleco presso il sito Sogin di Bosco Marengo (prevalente) e presso i propri cantieri del Nord Italia, come di seguito indicati.

Nell'esecuzione del servizio Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi e le normative di riferimento attualmente in vigore come richiamate nella Specifica Tecnica di gara, ed ogni altra normativa applicabile per le attività in oggetto anche se non espressamente riportate. Qualora queste dovessero essere in qualche modo superate e/o in contrasto con quanto in vigore al momento dell'avvio del servizio o in corso di esecuzione del contratto, il Fornitore è comunque tenuto ad

applicare le norme vigenti. L'elenco deve in ogni caso intendersi indicativo e non limitativo e pertanto non esonera il Fornitore dal mancato rispetto di norme o provvedimenti legislativi applicabili, eventualmente non richiamati.

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e oneri, ad attivare un servizio giornaliero di prelievo e/o ritiro a mezzo corriere dei campioni presso i siti di riferimento, e trasporto degli stessi ai laboratori di analisi.

Le tariffe di offerta dovranno pertanto essere onnicomprensive di tutto quanto necessario per l'esecuzione del servizio come contrattualmente previsto, ivi compreso quanto sopra specificato.

Il servizio prevede l'esecuzione delle seguenti analisi:

1) Analisi su terre secondo DPR 120/2017

Le attività richieste sono:

- Analisi su terre secondo All.4, tabella 4.1 del DPR 120 (Rif. Protocollo 1 di cui alla Specifica Tecnica di gara).

2) Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione

Le attività richieste sono:

- Analisi ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER (Rif. Protocollo 2 di cui alla Specifica Tecnica di gara).

3) Analisi sui rifiuti e/o terreni, valutazione del destino finale

Al fine di valutare il destino dei rifiuti, smaltimento o recupero, prodotti dalle attività di scavo, verranno effettuate le seguenti analisi:

- Determinazioni su eluato conforme alla Norma UNI 10802:2013-UNI EN12457-2:2004. Test di cessione per l'accettabilità in discarica per rifiuti inerti in conformità a quanto riportato in Tabella 2, Allegato 4 del D.lgs. 121 del 03/09/2020 (Rif. Protocollo 3 di cui alla Specifica Tecnica di gara).

- Determinazioni su eluato conforme alla Norma UNI 10802:2013-UNIEN12457-2:2004. Test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" (Rif. Protocollo 4 di cui alla Specifica Tecnica di gara).

4) Indagini sulle fonti di contaminazione – analisi chimiche – terreni /acque

Verranno eseguite delle indagini sulle fonti di contaminazione sui terreni/acque come da Protocollo 5 di cui alla Specifica Tecnica di gara.

5) Analisi collaudo di fondo scavo

Il protocollo analitico applicato al fine di effettuare il collaudo di fondo scavo è differente in presenza o meno di rifiuti come di seguito indicato:

- In assenza di rifiuti, verrà eseguito il set analitico minimale secondo la tabella 4.1, All.4 del DPR 120 (Protocollo 1, § 2.1 della Specifica Tecnica di gara);

- In presenza di rifiuti nello scavo, verrà effettuata un'indagine analitica sul terreno volta alla determinazione della concentrazione di contaminazione al fine di valutare il rispetto delle CSC (Concentrazione soglia di contaminazione) riferite alla specifica destinazione d'uso del sito da bonificare, Tabella 1, colonna B, All.5, Parte IV del D.lgs 152/06. Il set analitico di riferimento è il Protocollo 6 della Specifica Tecnica di gara.

6) Analisi aria-ambiente in MOCF

Dovranno essere eseguite analisi aria-ambiente in MOCF come da Protocollo 7 della Specifica Tecnica di gara.

7) Analisi aria-ambiente in SEM

Dovranno essere eseguite analisi aria-ambiente in SEM come da Protocollo 8 della Specifica Tecnica di gara.

8) Analisi rifiuto – DRX

Dovranno essere eseguite analisi rifiuto DRX come da Protocollo 9 della Specifica Tecnica di gara.

9) Analisi Rifiuto – ossidi + diametro

Dovranno essere eseguite analisi sul rifiuto come da Protocollo 10 della Specifica Tecnica di gara.

2.2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'ordine prevede l'attivazione di un contratto quadro per servizi di analisi come descritti al paragrafo precedente, da eseguirsi presso il cantiere Nucleco sul sito Sogin di Bosco Marengo (AL) e presso altri cantieri del Nord Italia, come di seguito indicati:

- SOGIN S.p.A. – Impianto di Bosco Marengo, S.S. 35 Bis Dei Giovi km 15, 15062 Bosco Marengo (AL)
- SOGIN S.p.A. – Centrale Nucleare di Caorso, Via Enrico Fermi 5/A, 29012 Zerbio di Caorso (PC)
- SOGIN S.p.A. – Reattore Ispra 1 – JRC Ispra Site, Via Enrico Fermi, 2749, 21027 Ispra (VA)

- SOGIN S.p.A. – Centrale Nucleare di Trino, Strada Statale 31 bis, 13039 Trino (VC)

In caso di nuove e specifiche esigenze che dovessero insorgere in corso di esecuzione del contratto, o differenti rispetto a quanto indicato nella Specifica Tecnica di gara ed inizialmente previsto, queste saranno valutate e quotate volta per volta, in accordo con il Gestore dell'Ordine Nucleco, che provvederà, in caso di accettazione, ad inviare la rispettiva attivazione del servizio.

Potrà inoltre essere richiesto, con eventuale quotazione specifica, anche il supporto di personale tecnico del Fornitore per la supervisione e verifica delle modalità di prelievo e di conservazione dei campioni ai sensi della normativa di riferimento, che saranno effettuate materialmente da operatori NUCLECO. Il prelievo degli incrementi di terreno e ogni altra operazione ausiliaria (separazione del materiale estraneo, omogeneizzazione, suddivisione in aliquote, ecc.) dovranno essere eseguite seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e in accordo con la Procedura ISO 10381-2:2002 Soil Quality - Sampling - Guidance on sampling of techniques, nonché con le linee guida del Manuale UNICHIM n° 196/2.

Tutte le tariffe di analisi dovranno essere comprensive, a carico e cura del Fornitore, di servizio giornaliero di prelievo e/o spedizione a mezzo corriere dei campioni prelevati dai siti di riferimento e trasporto dei medesimi presso il laboratorio.

L'orario di prelievo dei campioni si deve prevedere indicativamente nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, salvo modifiche da concordare congiuntamente.

Eventuali differenti cronoprogrammi dei ritiri potranno essere concordati con i referenti Nucleco di sito, sempre nel rispetto delle normative vigenti per quanto attiene ai tempi intercorrenti tra prelievo ed analisi del campione.

2.3 RESTITUZIONE DEI CERTIFICATI DI ANALISI

Il laboratorio di analisi dovrà garantire altresì:

- **Restituzione del certificato di analisi firmato entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione del campione;**

- **Restituzione del certificato di analisi, per quanto riguarda analisi MOCF e SEM, nelle 48 ore successive a partire dalla ricezione del campione.**

i certificati potranno essere anche anticipati via mail.

2.4 ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto già menzionato, sono a carico del Fornitore:

- Eventuali sopralluoghi nelle aree interessate dai lavori.

- Piano della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs N. 81 dell'Apr. 2008 e s.m.i.,

- Eventuali spese di trasferta per i propri rappresentanti comprensiva di oneri assicurativi e contributivi.

Il laboratorio che eseguirà le analisi chimiche deve essere accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025 per le prove richieste. Per eventuali prove per le quali il laboratorio non è accreditato, devono essere forniti i certificati di taratura degli strumenti e dei materiali impiegati per l'esecuzione delle prove, nonché le procedure/metodi di riferimento.

In ogni caso il laboratorio deve avere operante un Sistema Qualità rispondente ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 come attestato da certificati in corso di validità, rilasciati da un organismo accreditato in Italia da Accredia.

Il laboratorio dovrà fornire:

- Autorizzazioni all'esercizio delle attività rilasciate da Enti Preposti, ove previste;

- Documentazione attestante l'organizzazione, la competenza, l'esperienza specifica e le attrezzature/strumenti;

- Documentazione sulle prove di laboratorio con particolare riferimento ai seguenti punti:

Norme di riferimento relative a ogni prova, ove previste;

Modalità di esecuzione delle prove (procedura di prova);

Descrizione generale e caratteristiche delle apparecchiature di prova impiegate;

Certificati di taratura della strumentazione impiegata, con evidenza documentale della riferibilità ai campioni primari;

Le metodiche utilizzate per le prove eseguite in campo ambientale (campionamenti, analisi e monitoraggi) devono essere conformi a normative riconosciute e validate a livello nazionale o internazionale.

Relativamente alla taratura della strumentazione, il Laboratorio dovrà presentare gli appositi certificati, in corso di validità, rilasciati da Centro di taratura riconosciuto da ACCREDIA.

Per le analisi relative all'amianto, il laboratorio deve essere presente nella lista del Ministero della salute che, per ciascuna Regione, indica i laboratori qualificati per le metodiche MOCF e SEM.

L'Appaltatore dovrà inoltre rendersi garante che i propri dipendenti rispettino le disposizioni di ingresso e permanenza nei siti di riferimento.

Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui sopra, ivi compresi quelli relativi alle assicurazioni di legge, si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale.

Tutte le coperture assicurative e la documentazione richiesta dovranno essere documentate prima dell'inizio dei lavori trasmettendone copia alla NUCLECO.

La descrizione riportata ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per realizzare quanto richiesto in oggetto in accordo con la normativa vigente.

Per tutti i dettagli del servizio e le normative di riferimento si rimanda in ogni caso alla Specifica Tecnica di gara di cui all'art.1, che costituisce parte integrante del presente ordine.

Poiché il contratto in oggetto sarà gestito come CONTRATTO QUADRO A MISURA, le quantità riportate nel "Modulo di offerta economica" sono da intendersi indicative e stimate, e potranno subire variazioni in corso di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso ad eseguire il servizio in oggetto, ai prezzi unitari indicati, anche in caso la quantità di analisi effettivamente richieste siano superiori o inferiori alle stime.

*

3. DURATA CONTRATTUALE

Il presente ordine ha validità prevista fino al _____ (36 mesi).

Qualora l'importo massimo previsto non venisse raggiunto alla naturale scadenza del contratto, Nucleco si riserva di estendere la validità dell'ordine, alle medesime condizioni contrattuali e prezzi, previa accettazione del fornitore,

Nucleco potrà concedere inoltre eventuali estensioni temporali qualora non sia possibile completare le attività entro la data prevista, per cause non imputabili al Fornitore, o nel caso le attività di cantiere si prolunghino oltre la data di scadenza del contratto.

*

4. IMPORTO DELL'ORDINE E CORRISPETTIVI

L'importo complessivo previsto del presente Ordine è pari ad € _____ (euro _____), IVA esclusa, da contabilizzare a misura secondo le effettive prestazioni erogate, ai prezzi unitari di cui alla vs. offerta di gara, come di seguito riportati:

- ANALISI SU TERRE secondo All.4, tabella 4.1 del DPR 120: €/analisi _____

- ANALISI ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER: €/analisi _____

- DETERMINAZIONE SU ELUATO conforme alla Norma Uni 10802:2013 - UNI EN 12457-2:2004. Test di cessione per l'accettabilità in discarica per rifiuti inerti in conformità a quanto riportato in Tabella 2, Allegato 4 del D.lgs. 121 del 03/09/2020 e test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 ""Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22"": €/analisi _____

- INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE TERRENI/ACQUE: €/analisi _____

- COLLAUDO DI FONDO SCAVO. Indagine analitica su terreno volta alla determinazione della concentrazione di contaminazione al fine di valutare il rispetto delle CSC riferite alla specifica destinazione d'uso del sito da bonificare, Tabella 1, colonna B, All.5, Parte IV del D.lgs 152/06: €/analisi _____

- ANALISI ARIA AMBIENTE IN MOCF: €/analisi _____

- ANALISI ARIA AMBIENTE IN SEM: €/analisi _____

- ANALISI RIFIUTO DRX: €/analisi _____

- ANALISI RIFIUTO – OSSIDI + DIAMETRO: €/analisi _____

I prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, esclusa IVA.

Eventuali nuove esigenze per altre analisi o servizi ausiliari non precedentemente quotati e che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione del contratto, saranno volta per volta valutate e quotati separatamente, con specifica richiesta di attivazione da parte del Gestore dell'ordine Nucleco.

Si ricorda che i quantitativi riportati nel Modulo di offerta economica sono da intendersi indicativi, e pertanto potranno subire variazioni in corso di esecuzione del contratto.

L'importo di cui sopra non è pertanto vincolante per la Nucleco in quanto il presente contratto è da intendersi a misura, e null'altro sarà dovuto al Fornitore, in aggiunta a quanto effettivamente contabilizzato, qualora i compensi per i servizi richiesti non raggiungano il valore massimo previsto alla scadenza temporale dell'Ordine.

In tale evenienza Nucleco si riserva altresì di procedere all'estensione della validità contrattuale, previa accettazione da parte del fornitore, alle medesime condizioni e clausole.

*

5. MODALITA' DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La fatturazione potrà essere effettuata di norma con periodicità mensile, o con altra periodicità da concordare con il Gestore dell'ordine, riepilogativa per le prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, previa verifica del Gestore dell'Ordine Nucleco per i quantitativi riportati e la corretta esecuzione e completamento come contrattualmente previsto.

L'emissione del documento di Entrata Merci sul sistema informatico aziendale costituisce accettazione delle relative prestazioni e benestare al pagamento delle fatture.

Valgono le seguenti clausole:

- Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a Nucleco il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da Nucleco previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge.

- Prima di effettuare il pagamento, Nucleco verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019.

- La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) ai sensi del d.lgs. n. 127/2015.

Le fatture in formato elettronico dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ricezione.fatture@pec.nucleco.it, con indicazione del codice destinatario 0000000 (sette volte zero).

Per le fatture emesse dal Fornitore nei confronti della Nucleco si applica il meccanismo dello **split payment**, ne consegue che, l'IVA addebitata in fattura è versata direttamente all'Erario e non corrisposta al Fornitore. Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura -scissione dei pagamenti- ex art.17-ter del DPR 633/1972.

- Prima dell'emissione della fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a Nucleco il numero dell'Entrata Merci (EM), che rappresenta il benestare alla fatturazione, da riportare nel campo Causale.

- I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) dalla data di ricevimento fattura, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP (over presenti).

- In caso di inadempienza contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, NUCLECO sospende il pagamento fino alla regolarizzazione delle inadempienze accertate.

- In conformità a quanto previsto all'art. 21 del presente contratto in materia di responsabilità solidale, ove applicabile, qualora si evidenzia accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell'Appaltatore, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, Nucleco, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l'intervento sostitutivo previsto dalla legge.

- Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista, Nucleco sospenderà il pagamento in favore dell'Appaltatore, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

- È esclusa la possibilità per l'Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

*

6. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 136/2010

Per tutta la durata del presente Ordine e nell'esecuzione dello stesso, il Fornitore si impegna ad assumere e ad adempiere diligentemente, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010.

Il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è il seguente:

Banca _____ – c/c n. _____ – Codice IBAN _____

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

_____ – C.F. _____

_____ – C.F. _____

Eventuali variazioni dovessero intervenire sulle persone delegate o sul conto corrente dovranno essere tempestivamente comunicate.

*

7. GESTIONE DELL'ORDINE

La gestione del presente ordine è affidata alla Funzione DECOMMISSIONING & WASTE MANAGEMENT di Nucleco.

Gestore dell'ordine: _____

Referente tecnico: LUIGI RUGA – cell. 366.6157402 – email: Ruga@nucleco.it

Referenti sui siti: _____

Referenti per Amministrazione e fatture: SILVIA DE CARLI – tel. 06.30345.231 – email: DeCarli@nucleco.it

*

8. OBBLIGHI E ONERI GENERALI DEL FORNITORE

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, il Fornitore si impegna a:

- prestare l'incarico con la necessaria diligenza e competenza professionale utilizzando personale qualificato;
- ottemperare nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro, di sicurezza e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, assumendo a carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali;
- applicare o far applicare nei confronti dei suddetti soggetti, in caso di rapporto di dipendenza, trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed in genere da ogni altro accordo collettivo, successivamente stipulato per la categoria;
- assumere ogni responsabilità in caso di danni arrecati a persone e/o cose sia di Nucleco che di terzi, in caso di colpa grave o dolo nell'esecuzione, presso Nucleco, delle prestazioni oggetto del presente incarico.

*

9. PENALITÀ

In caso di irregolarità o esecuzione del servizio in difformità rispetto a quanto contrattualmente pattuito, o in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali e di esecuzione del servizio secondo il piano definito con il Gestore del contratto, Nucleco contesterà per iscritto al Fornitore le inadempienze riscontrate, chiedendone l'immediata risoluzione.

In caso di mancato adempimento o adeguata motivazione, il Gestore dell'Ordine potrà applicare una penale pari all'0,1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno lavorativo di mancata regolarizzazione, nei tempi previsti, di quanto contestato, o di ritardi nell'esecuzione del servizio per cause imputabili al fornitore e non preventivamente concordati.

In particolare il Fornitore dovrà garantire il rispetto dei tempi concordati con il Gestore dell'ordine per il ritiro dei campioni presso i siti, l'esecuzione delle analisi e la consegna dei risultati e dei certificati di prova.

La riscossione delle eventuali penali sarà operata mediante trattenuta sull'importo della prima fattura utile successiva alla data in cui si è verificata l'infrazione o, in via subordinata, mediante nota di credito che il Fornitore dovrà emettere entro 30 (trenta) giorni solari dalla relativa comunicazione.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue l'obbligo del Fornitore di adempiere a quanto previsto nell'Ordine, né il diritto di rivalsa della Nucleco e/o di Terzi nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni causati.

Le penalità nel loro complesso sono applicabili fino alla percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Ordine come stabilito al precedente Art.4, al raggiungimento della quale la Nucleco si riserva la facoltà di risolvere l'Ordine come previsto dalle clausole riportate all'art.16.

*

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e d quanto dichiarato in sede di gara.

*

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutti gli elementi che Nucleco metterà a disposizione del Fornitore per lo svolgimento dell'incarico, nonché documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito dell'esecuzione del contratto stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non a seguito di esplicita autorizzazione scritta da parte di Nucleco, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Nucleco ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.

Sarà cura del Fornitore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, essendo lo stesso responsabile per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, restando inteso che si potranno utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Per patto espresso tutti gli elaborati rimarranno di proprietà Nucleco unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte del Fornitore possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

*

12. CESSIONI DI CREDITO

In deroga all'art.1260 del c.c., al Fornitore è fatto espresso divieto di trasferire a Terzi i crediti derivanti dal presente Ordine, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte della Nucleco.

*

13. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio della Nucleco, venga riscontrato che le attività commissionate siano eseguite in maniera difforme rispetto a quanto specificato nell'oggetto dell'Ordine e pattuito tra le parti, la Nucleco, si riserva espressamente il diritto di risolvere il presente Ordine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, con lettera raccomandata A/R, con messa in mora di 15 giorni.

*

14. RECESSO UNILATERALE

Nucleco si riserva il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, con preavviso di trenta giorni, tramite l'invio di Raccomandata A/R. In tal caso Nucleco riconoscerà al Fornitore esclusivamente i costi relativi alle attività già eseguite e debitamente fatturate, incluse le spese sostenute e il Fornitore rinuncia sin d'ora a qualunque indennizzo o risarcimento.

*

15. LEGGE APPLICABILE, ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Il presente Ordine è regolato dalla legge italiana. Le eventuali controversie derivanti dal presente Ordine saranno definite mediante accordo bonario, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti previsti dal suddetto articolo; in assenza dei suddetti presupposti, tutte le altre controversie relative all'Ordine che non potranno essere definite attraverso la procedura di accordo bonario, saranno deferite, in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c., medesimo, alla competenza del Foro di Roma.

*

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Nucleco ha facoltà di risolvere il presente Ordine mediante semplice lettera raccomandata, ai sensi dell'art.1456 c.c., senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle attività;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Ordine;
- continuata inosservanza delle norme per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- qualora dalle verifiche delle dichiarazioni ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riscontrino eventuali irregolarità;
- adozione di comportamenti in violazione dei principi generali del Modello organizzativo di Nucleco ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
- irregolarità circa gli obblighi previdenziali ed assistenziali (DURC);
- qualora la somma delle penali di cui all'art.9 superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'ordine;
- perdita, da parte dell'Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- inadempimento di uno o più degli obblighi cui è tenuto il Fornitore in virtù della clausola di cui al precedente art.6 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DUI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 136/2010);
- violazione di quanto dichiarato all'art. 20 (PANTOUFLAGE).

In caso di applicazione della presente clausola risolutiva espressa, il Fornitore è, in ogni caso, tenuto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno arrecato alla Nucleco in conseguenza dell'inadempimento.

*

17. MODELLO ORGANIZZATIVO NUCLECO EX D.LGS. 231/2001

Informiamo l'Fornitore che la Nucleco S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo 231/2001. Tale Modello è comprensivo di un Codice etico che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con il relativo Codice Etico è consultabile all'indirizzo www.nucleco.it.

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati sia in Italia che all'estero, tra i quali l'indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, oltre a prevenire situazioni di conflitto di interesse. In ogni caso, nell'ipotesi che il Fornitore, nello svolgimento della propria attività per Nucleco, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del Modello organizzativo di Nucleco ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, Nucleco è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

La Nucleco S.p.A. ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

ORGANISMO DI VIGILANZA NUCLECO c/o Nucleco S.p.A. - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma.

È sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare tali comportamenti difforni.

La sottoscrizione del presente contratto implica anche l'accettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con il relativo Codice etico.

*

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) gli eventuali dati personali raccolti da Nucleco S.p.A. nel ruolo di Titolare del trattamento (Titolare), nell'ambito della stipula e gestione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (Contratti), sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente in accordo alle finalità stabilite dai Contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi del Titolare previsti da disposizioni di legge. I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o se conservati per periodi più lunghi in ragione di obblighi legali o per la tutela dei diritti del Titolare, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative previste, al fine della loro protezione, dal GDPR.

Al riguardo si precisa che:

- qualora previsto, il trattamento è necessario all'esecuzione dei Contratti, di cui l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, è parte;

- qualora previsto, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto, quale operatore del settore della gestione dei rifiuti radioattivi. In particolare, il Titolare è soggetto agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101);
- l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza di un trattamento dei suoi dati personali, i diritti previsti dal GDPR;
- il Titolare del trattamento, qualora richiesto dalla natura dei dati personali nonché dalle caratteristiche dei trattamenti, si riserva la facoltà di nominare l'Appaltatore nel ruolo di Responsabile del Trattamento, secondo le indicazioni del GDPR;
- l'Appaltatore è informato che, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare rappresentato dal mantenimento in sicurezza della sede industriale e di tutte le aree e cantieri esterni in cui Nucleco opera, sono attivi un servizio di vigilanza e un sistema di videosorveglianza operativi H24.

Il Titolare del trattamento dei dati personali Nucleco S.p.A., con sede legale in Via Anguillarese n.301, 00123 Roma (RM), ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo di posta elettronica: DPO@nucleco.it.

*

19.ADESIONE AI REQUISITI DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DI CUI ALLO STANDARD SA8000

Con la sottoscrizione del presente Contratto/Ordine il Fornitore si impegna a prendere visione e a condividere la Politica di Responsabilità Sociale di Nucleco S.p.A. disponibile sul sito web www.nucleco.it, rispettando i principi e gli indirizzi in essa richiamati, prendendo atto delle aspettative di Nucleco circa il comportamento atteso dai propri fornitori dal punto di vista etico e impegnandosi a perseguire la conformità alle leggi vigenti che disciplinano i requisiti dello standard SA8000:2014.

*

20. PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS (Disposizioni relative all'applicazione dell'art.53, c.16-ter del D.Lgs. 165/2001)

Con la sottoscrizione e accettazione del presente contratto, l'Impresa attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito nell'ultimo triennio incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Nucleco nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

*

21. CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' SOLIDALE E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

La normativa vigente in materia di responsabilità solidale stabilisce un vincolo di solidarietà tra committente e appaltatore per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e contributivi maturati e non corrisposti (art. 1676 c.c.; Dlgs. 276/2003; art. 30, comma 6, Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In applicazione del D.L. n. 25 del 17 marzo 2017, che ha modificato la disciplina della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'appaltatore che hanno prestato la loro opera nell'appalto prevista dall'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, e nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l'Appaltatore, ovvero il subappaltatore laddove liquidato direttamente, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di dare attuazione alle normative applicabili, Nucleco procederà ad effettuare le verifiche di competenza nell'ambito del contratto di appalto in oggetto ed eventuali subappalti.

In particolare, i controlli di cui sopra, con riferimento anche a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto applicabili, saranno effettuati sulla documentazione (reperibile nella sezione Fornitori – Responsabilità Solidale – del sito www.nucleco.it), che dovrà essere da voi compilata ed inviata mensilmente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo PEC all'indirizzo crs@pec.nucleco.it.

Vi ricordiamo, altresì, che nella compilazione della predetta documentazione dovranno essere indicati a parte anche gli eventuali rapporti contrattuali formalizzati mediante gli istituti del distacco, della somministrazione e gli altri contratti atipici (rif. D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.), con invio di copia dei relativi contratti.

Gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere assolti per tutta la durata del contratto di appalto.

Dall'invio della richiesta iniziale di documentazione, in caso di mancato riscontro, Nucleco provvederà ad inviare un sollecito. In ulteriore assenza di esito, Nucleco si riserva di dare seguito alle necessarie azioni cautelative.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, Nucleco potrà operare una trattenuta del 20% sulla fattura relativa al primo pagamento utile. La trattenuta sarà restituita alla presentazione della relativa documentazione. Resta fermo quanto previsto in materia di intervento sostitutivo dall'art. 30, comma 6 del Codice Appalti.

Inoltre, in conformità a quanto previsto in materia di responsabilità solidale di cui sopra, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell'Appaltatore, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, Nucleco, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l'intervento sostitutivo previsto dalla legge di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e all'art. 1676 del codice civile, mediante il pagamento diretto delle retribuzioni dovute ai lavoratori interessati, trattenendo tali importi dalle fatture in pagamento.

Per supporto e chiarimenti in merito alla Responsabilità Solidale il referente Nucleco a disposizione è: Sig. Marcello Toma - tel. 06.99819 907 – email: Marcello@nucleco.it

*

22. INFORMATIVA SULLA SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE

In caso di accesso presso i siti Sogin e le aree di cantiere Nucleco, il personale del fornitore riceverà l'informativa sui rischi generali e specifici del sito e delle aree di interesse. Le attività dovranno essere svolte secondo le prescrizioni ed i regolamenti dei siti, ed il personale del Fornitore dovrà muoversi accompagnato da personale Nucleco o Sogin in grado di illustrare i rischi specifici delle aree in cui si muovono.

Si fa obbligo al Fornitore di divulgare l'eventuale informativa ricevuta a tutto il personale addetto al servizio che verrà utilizzato. Il rispetto del Regolamento interno per la sicurezza del sito di Trisaia e del cantiere Nucleco è finalizzato all'eliminazione delle interferenze con le attività presenti, e costituisce pertanto adempimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.

In relazione agli obblighi fissati dalla legge in materia di radioprotezione dei lavoratori, si comunica che presso i siti Sogin di riferimento sono presenti aree classificate a rischio radiologico ai sensi del D.Lgs. 101/2020, alle quali non è previsto accesso da parte del personale del Fornitore.

In ogni caso, ove ritenuto opportuno, o in caso di mutate condizioni, potrà essere effettuata da parte dell'Esperto di Radioprotezione e dell'RSPP di Sito una riunione di coordinamento al fine di fornire ai lavoratori l'informazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 101/2020, e renderli edotti sulle procedure interne.

Tutti i sopralluoghi che si renderanno necessari per l'espletamento del servizio richiesto avverranno sempre con l'assistenza di personale Nucleco, che provvederà a fornire gli eventuali DPI necessari per l'accesso alle aree.

*

23. PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE

Il perfezionamento del presente Ordine, nel permanere dell'assenza delle cause ostantive a contrarre come previsto dalla normativa vigente, è subordinato alla integrale ed incondizionata accettazione da parte dell'Fornitore di tutte le clausole e condizioni in esso contenute, compreso quanto previsto e riportato nei documenti di riferimento cui all'art.1, che costituiscono parte integrante del presente ordine.

La conferma d'ordine, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, potrà essere predisposta secondo il fac-simile allegato ed inviata a mezzo mail, PEC o servizio postale al seguente indirizzo: NUCLECO S.p.A. - Funzione Acquisti, Appalti e Servizi - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Roma.

.

Distinti saluti

.

AAS/

.

Allegati: Modulo Conferma d'Ordine.

CONFERMA D'ORDINE

NUCLECO S.p.A.
Funzione Acquisti, Appalti e Servizi
Via Anguillarese, 301
00123 Roma (RM)
Email: nucleco@nucleco.it

ORDINE _____

NUMERO DI PROCEDURA N042S21

GESTORE ORDINE _____

FORNITORE _____

OGGETTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PER INDAGINI AMBIENTALI E RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 PER LE ATTIVITÀ NUCLECO PRESSO IL SITO SOGIN DI BOSCO MARENGO (AL) E ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD ITALIA

Con la presente comunichiamo che l'Ordine in oggetto è da noi accettato integralmente e senza riserva alcuna.

Specificata approvazione per iscritto, ex art.1341, 2° comma, Codice Civile:

ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, il Fornitore dichiara di aver letto tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel presente contratto, ed in particolare accetta espressamente le condizioni che stabiliscono a favore del Committente limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico del Fornitore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, come regolamentate nei seguenti artt.: art. 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

timbro e firma

(generalità del firmatario) _____

(posizione di responsabilità nell'azienda) _____